

Codice DB0710

D.D. 12 febbraio 2014, n. 47

**Occupazione temporanea ed imposizione di servitu' ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore della S.N.A.M. Rete Gas S.p.a., degli immobili siti nei comuni di CERVERE (CN), FOSSANO (CN) e CUNEO (CN), necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto "CHERASCO - CUNEO, DN 500 mm (20''), 75 bar". Pagamento delle indennita' definitive accettate dagli aventi diritto.**

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza in data 15.11.2006 presentata alla Regione Piemonte – Settore Programmazione e risparmio in materia energetica, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in S. Donato Milanese — Piazza Santa Barbara n. 7 - ed Uffici in Alessandria – Spalto Gamondio 27/29 - volta ad ottenere, (ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del nuovo metanodotto "CHERASCO – CUNEO DN 500 mm (20''), 75 bar" - nei comuni di CHERASCO (CN), CERVERE (CN), FOSSANO (CN), CENTALLO (CN), CASTELLETTO STURA (CN) e CUNEO (CN) – previo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e conseguente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera.

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, nelle sedute dei giorni 23.02.2007, 20.03.2007 e 25.05.2007, presso la Sede del Settore regionale Programmazione e risparmio in materia energetica, a Torino, in C.so Stati Uniti 21.

Vista la determinazione dirigenziale n. 242 in data 07.09.2007 con la quale il Settore regionale Programmazione e risparmio in materia energetica, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 15.11.2006;
2. dichiarazione della pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente all'area di una fascia di terreno larga m. 19,50 per parte dall'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas e conseguente adozione della variante allo strumento urbanistico;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, la costituzione di una servitù di metanodotto sui terreni interessati dal tracciato dell'opera.

Vista l'istanza presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza per un periodo di ventiquattro mesi e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria (al fine di avviare con la massima sollecitudine i lavori previsti nel citato progetto definitivo) , in quanto il metanodotto esistente evidenzia capacità di trasporto limitate ed il superamento di tale criticità, considerato il crescente fabbisogno energia delle utenze civili e industriali, riveste carattere di particolare urgenza .

Visto il piano particellare trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A. con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con colore blu - rosso le aree di asservimento e con il colore rosso le aree di occupazione d'urgenza, con annessa offerta degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 .

Visto che ai proprietari degli immobili interessati dalla procedura coattiva era stata data notizia, a cura di SNAM Rete Gas S.p.A. , mediante comunicazioni personali (ai sensi dell' art. 17 c. 2 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.) dell'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dell' autorizzazione alla sua costruzione, avvenuto con la determinazione n. 242/2007 sopraccitata .

Preso atto che con note n. 19933 in data 30.10.2007, n. 20241 in data 08.01.2008 e n. 20335 in data 21.01.2008 , SNAM Rete Gas S.p.A. ,a seguito delle comunicazioni sopraccitate,ha comunicato di avere concordato la stipula dell'atto di servitù volontaria con tutte le Ditte proprietarie di terreni interessati dall'opera e siti nei Comuni di CHERASCO (CN) , CENTALLO (CN) e CASTELLETTO STURA (CN) nonché alcune in Comune di CERVERE (CN) , per le quali la procedura di asservimento coattivo viene interrotta .

Visto il piano particellare aggiornato trasmesso da SNAM Rete Gas S.p.A e relativo soltanto ai Comuni di CERVERE (CN) , FOSSANO (CN) e CUNEO (CN) , gli unici ancora interessati dalla procedura coattiva .

Dato atto che a seguito delle comunicazioni sopraccitate, aveva presentato osservazioni scritte (chiedendo varianti al tracciato dell'opera e/o riduzione fascia di servitù, nonché lamentando l'inadeguatezza degli indennizzi offerti da Snam Rete Gas S.p.A) la Ditta EUROM s.n.c. di Avalle Francesco e Cravero Giovanni Battista - corrente in Cervere , via Bra n. 17/A , proprietaria di alcuni terreni interessati dall'opera di cui all'oggetto .

Visto il proprio provvedimento n. 519 in data 24.04.2008 con il quale non erano state accolte le osservazioni presentate dagli aventi diritto sopraccitati , ed era stata autorizzata l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, con quantificazione degli indennizzi a titolo

provvisorio, ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. , a favore della S.N.A.M. Rete Gas S.p.a. , degli immobili siti nei comuni di CERVERE (CN) , FOSSANO (CN) e CUNEO (CN) necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto di cui all'oggetto.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.a. , con i quali il sopraccitato provvedimento regionale n. 519/2008 , recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento offerte , era stato portato a conoscenza degli aventi diritto .

Rilevato che, entro i termini di legge, solo alcuni proprietari degli immobili interessati avevano accettato le indennità determinate con il predetto provvedimento n. 519/2008 , mentre gli altri o le avevano rifiutate ritenendole del tutto inadeguate, oppure nulla avevano accettato al riguardo .

Rilevato che ai sensi dell' art. 20 comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "...in caso di silenzio l'indennità si intende a tutti gli effetti rifiutata...".

Visto il proprio provvedimento n. 741 in data 29.06.2009 , con il quale era stata richiesta alla Commissione Provinciale Espropri di CUNEO , la determinazione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione .

Vista la Deliberazione della C.P.E. di CUNEO n. 3 in data 14.12.2009 , integrata con la Deliberazione n. 2 in data 19.02.2010 , con le quali erano state determinate le predette indennità definitive .

Dato atto che copia stralcio delle predette Deliberazioni era stata a suo tempo notificata agli aventi diritto a cura e spese di S.N.A.M. Rete Gas S.p.a. .

Viste le "dichiarazioni di accettazione" delle indennità definitive (così come determinate dalla CPE) inoltrate nei termini di legge dalle seguenti Ditte concordatarie, proprietarie/intestatarie catastali dei sotto elencati terreni interessati dall'opera di cui all'oggetto .

1. Comune di FOSSANO (CN) - N.C.T. - Foglio 79 - mappali 44 e 45 - maggiori somme accettate quali indennità definitive di occupazione temporanea e di asservimento accettate per complessivi € 390,71 - proprietario - intestatario Sig. CRAVERO EGIDIO

2. Comune di FOSSANO (CN) - N.C.T. - Foglio 23 - mappale 34 - maggiori somme accettate quali indennità definitive di occupazione temporanea e di asservimento per complessivi € 806,27 - proprietari - intestatari Sig. DALMASSO PIETRO e DALMASSO CATERINA .

Ravvisata la necessità, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, di disporre il pagamento diretto delle indennità integrative pari alla differenza tra le indennità definitive di occupazione temporanea ed asservimento (determinate dalle C.P.E. di CUNEO con le Delibere sopraccitate ed accettate dagli aventi diritto) e quelle provvisorie offerte da SNAM Rete Gas S.p.A. , a suo tempo non accettate e quindi versate alla Cassa DD.PP. .

Tutto quanto sopra premesso,

*determina*

## **ART. 1**

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 e dell'art. 26 commi 1, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., di effettuare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento diretto delle maggiori somme accettate a titolo definitivo dalle Ditte concordatarie quali indennità definitive di occupazione temporanea ed asservimento degli immobili occorsi per i lavori di cui oggetto , così come descritto in premessa .

## **ART. 2**

Il pagamento delle somme indicate in premessa potrà avvenire previa verifica da parte di SNAM Rete Gas S.p.A., anche per via telematica, delle effettive proprietà degli immobili, (nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi) , in quanto , a favore dei Signori CRAVERO e DALMASSO , con i propri provvedimenti n. 596/2012 e n. 762/2012 , era già stato autorizzato lo svincolo delle indennità a suo tempo versate alla Cassa Depositi e Prestiti .

## **ART. 3**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. n. 22/2010 , nonché dell' art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. .

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 - 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

## **ART. 4**

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104 . E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo .

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino , come disposto dall' art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150

Il Dirigente  
Marco Piletta